

Le disposizioni sull'adeguamento delle pensioni contenute nella legge finanziaria n. 127 del 2007 violano i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e adeguatezza.

Il problema dell'adeguamento del trattamento pensionistico alla dinamica retributiva del personale in servizio non solo non è stato ancora risolto, ma ha assunto aspetti più drammatici negli anni più recenti, in conseguenza del vertiginoso aumento del costo della vita.

La conseguente disparità di trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori in servizio attivo in più occasioni, negli anni decorsi, è stata portata all'attenzione del legislatore e sottoposta all'esame degli organi giudiziari.

Per quanto riguarda gli interventi normativi ricordiamo che dopo alcuni sporadici provvedimenti (tra cui l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 - finanziaria del 1984 e l'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - finanziaria 1986), con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, è stato stabilito che dal 1° gennaio di ogni anno gli aumenti delle pensioni sono calcolati applicando la percentuale che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente

il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

Questo sistema di rivalutazione è stato specificato ulteriormente con l'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Sotto la spinta della necessità di ridurre la spesa pubblica, il legislatore tuttavia ha ben presto ridimensionato la portata delle precedenti norme, disponendo con l'art. 69 della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 che dal 2001 la rivalutazione automatica dovesse essere del 90% per le fasce di reddito comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS e del 75% per le fasce superiori.

Della perequazione del trattamento pensionistico si è occupata in varie occasioni anche la Corte costituzionale.

Con le sentenze 13 marzo 1980, n. 26 e 7 luglio 1986, n. 173 la Corte ha messo in evidenza la necessità di un valido sistema di adeguamento, rilevando che *proporzionalità e adeguatezza* delle pensioni devono sussistere *non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.*

La necessità del rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza è stata poi ribadita con le sentenze n. 1 e n. 96 del 1991.

Con la sentenza n. 1 la Corte ha osservato che *“il fluire del tempo non può valere a giustificare la diversità di trattamenti pensionistici in relazione alla data di collocamento a riposo”*.

Con la sentenza n. 96 la Corte ha richiamato l'attenzione sul fatto che *il trattamento di quiescenza, al pari del rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce prolungamento), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa e la proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo ma anche nel prosieguo in relazione alla variazione del potere d'acquisto della moneta.*

Dalla chiara motivazione delle sentenze citate era lecito aspettarsi che la Corte costituzionale traesse la conclusione che i trattamenti pensionistici dovessero essere necessariamente adeguati al progressivo aumento delle retribuzioni del personale in servizio.

La Corte invece, con l'evidente preoccupazione delle conseguenze che una simile decisione poteva avere sulla finanza pubblica, ha cercato di mitigare la portata delle sue decisioni rilevando che non esiste un principio costituzionale che garantisca l'adeguamento costante delle pensioni al trattamento economico dei dipendenti in servizio (1).

Ha anche affermato che il meccanismo di individuazione dell'adeguamento è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore sulla base però di *un ragionevole bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti* (2); l'adeguamento deve inoltre tenere conto delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa (3).

Nello stabilire che il meccanismo di adeguamento delle pensioni è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1993, ha però rilevato che *“l'andamento delle retribuzioni finirà per discostarsi dalle pensioni ben al di là di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto, richiesto da questa Corte ex artt. 3 e 36 della Costituzione (cfr. sentenza n. 119 del 1991). In tal caso le stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 501 del 1988 a proposito dell'omesso calcolo delle anzianità pregresse ben potrebbero applicarsi alla mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo tra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni, così determinando l'esigenza di un riesame della questione di costituzionalità delle disposizioni vigenti.*

Con la legge finanziaria n. 127 del 2007 il legislatore non solo ha saltato a piè pari tutti i

problemi cui si è in precedenza accennato, ma ha introdotto un sistema che in modo evidente viola anche il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Con l'art. 5 della predetta legge finanziaria (applicato col decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale 19 novembre 2007) è stato infatti disposto che per l'anno 2008 gli adeguamenti pensionistici saranno applicati nel modo seguente:

- 1,6% per le pensioni di importo mensile fino a 2180,70 euro (5 volte il trattamento minimo INPS);

- 1.2% per le pensioni di importo mensile compreso tra 2.180,71 e 3.489,12 euro (8 volte il trattamento minimo INPS);

- non dovranno invece subire alcun adeguamento le pensioni di importo superiore a 3.539,73 euro mensili.

Tenendo presente la *reale* misura dell'inflazione (che attualmente galoppa verso il 5% annuo) è abbastanza semplice dedurre che in 10 anni le pensioni non soggette ad adeguamento perderanno la metà del loro potere d'acquisto.

Né vale considerare che la legge finanziaria ha stabilito che la norma si applica per l'anno 2008.

Sappiamo tutti che con i tempi che corrono e con la cronica scarsità di risorse finanziarie la

disposizione è destinata a perpetuarsi se non si pone rapido rimedio.

I danni che derivano ai pensionati sono stati messi in particolare evidenza da Manageritalia, che ha stimato in 8.600 euro le perdite nell'arco di dieci anni per le pensioni di 3.550 euro mensili (da "il sole 24 ore del 31 luglio 2007).

Riteniamo in conclusione di poter affermare che l'art. 5 della legge finanziaria n. 127 del 2007, ha prodotto proprio quegli effetti dai quali la Corte costituzionale (con la citata sentenza n. 42 del 1993) fa discendere *l'esigenza di un riesame della questione di costituzionalità delle disposizioni vigenti.*

L'aver disposto infatti che una parte delle pensioni non sia soggetta a perequazione viola in modo evidente il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e l'art. 36, secondo cui il lavoratore *ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*; ma contraddice anche il principio affermato con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1991, secondo cui *proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo ma anche nel prosieguo in relazione alla variazione del potere d'acquisto della moneta.*

Allo stato dei fatti, in mancanza di una decisa e forte azione sindacale, che attualmente nessuna organizzazione dei lavoratori si è sentita in

dovere di assumere, ci sembra che non resti altro da fare se non adire l'autorità giudiziaria per l'affermazione, o meglio la riaffermazione, di quei diritti costituzionali e di quei principi che la Corte costituzionale ha chiaramente indicato con le sentenze sopra richiamate.

Leonardo Mele

(Segretario generale del Comune di Pisa a riposo)

Giuseppe Pernice

(Segretario generale della Provincia di Trieste a riposo)

(1) Sentenze n. 30/2004, n. 162/2003, n. 531/2002, n. 62/1999, n. 409/1995, n. 226/1993, n. 42/1993, n. 95/1991, n. 20/1991, n. 173/1996.

(2) Sentenze n. 30/2004, n. 180/2001, n. 457/1998, n. 409/1995, n. 226/1993, n. 1/1991, n. 119/1991, n. 501/1988, n. 124/1968.

(3) Sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 531/2002.